

Norme per la trasparenza delle operazioni e dei servizi bancari e finanziari ai sensi degli artt. 115 e segg. T.U.B.

FOGLIO INFORMATIVO**APERTURA DI CREDITO IN CONTO CORRENTE PER CONSUMATORE DI IMPORTO SUPERIORE A 75.000 EURO****INFORMAZIONI SULLA BANCA****UniCredit S.p.A.**

Sede Sociale e Direzione Generale: Piazza Gae Aulenti 3 - Tower A - 20154 Milano

Tel.: 800.323285 (dall'estero 02.3340.8965)

Fax: 02.3348.6999

Sito Internet: www.unicredit.itContatti: <http://www.unicredit.it/contatti>

Banca iscritta all'Albo delle Banche e Capogruppo del Gruppo Bancario UniCredit - Albo dei Gruppi Bancari: cod. 2008.1 - Cod. ABI 02008.1 - Iscrizione al Registro delle Imprese di Milano-Monza-Brianza-Lodi, Codice Fiscale e P. IVA n° 00348170101 - Aderente al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi ed al Fondo Nazionale di Garanzia.

DATI E QUALIFICA SOGGETTO INCARICATO DELL'OFFERTA FUORI SEDE:

Nome /Ragione Sociale	Sede	Telefono
Cognome		E-mail
Iscrizione ad Albi o elenchi	Numero Delibera Iscrizione all'albo/elenco	Qualifica

CHE COS'È L'APERTURA DI CREDITO IN CONTO CORRENTE

E' il contratto con il quale la Banca mette a disposizione del cliente, a tempo determinato o indeterminato, una somma di denaro, concedendogli la facoltà di addebitare il conto corrente fino ad una cifra concordata, oltre la disponibilità. Salvo diverso accordo, il cliente può utilizzare (anche mediante l'emissione di assegni bancari), in una o più volte, questa somma e può con successivi versamenti, nonché bonifici o altri accrediti, ripristinare la disponibilità di credito. In caso di cointestazione l'obbligazione è assunta in via solidale ed indivisibile.

Tra i principali rischi, va tenuto presente la variazione in senso sfavorevole delle condizioni economiche (tassi di interesse ed altre commissioni e spese del servizio).

PRINCIPALI CONDIZIONI ECONOMICHE**Quanto può costare il fido****Ipotesi**

Apertura di credito di 75.001 euro con contratto a tempo indeterminato.

Si assume che esso abbia una durata pari a tre mesi e che il fido sia utilizzato per intero dal momento della conclusione del contratto.

Accordato	euro 75.001
Tasso debitore nominale annuo (massimo applicabile in presenza di Commissione per la messa a disposizione di fondi pari allo 0,50%)	11,50%
Interessi	euro 2.156,28
Oneri trimestrali per la messa a disposizione di fondi	euro 375,00
TAEG	14,24%

I tassi e le commissioni pubblicati nel presente foglio informativo rappresentano il massimo del costo previsto dalla banca. Pertanto, al momento della stipula del contratto coi singoli clienti, una o più delle specifiche voci di costo potranno essere concordate e stabilite in misura inferiore ai fini del rispetto delle disposizioni in tema di Tasso Effettivo Globale.

TASSI APERTURA DI CREDITO	
TASSO NON INDICIZZATO	
Tasso di interesse debitore annuo nominale sulle somme utilizzate	13,75000 %
TASSO INDICIZZATO	
Tasso di interesse debitore annuo nominale sulle somme utilizzate	Il tasso è pari al valore dell'indice di riferimento, sotto descritto, maggiorato dello spread concordato. Il tasso massimo applicabile, risultante dalla somma tra indice di riferimento e spread, è pari al tasso di interesse debitore annuo nominale non indicizzato sopra riportato.
Indice di riferimento: corrisponde alla media aritmetica mensile (relativa al corrispondente mese di applicazione) del tasso Euribor360 (calcolo act/360) a 1 / 3 mesi, pubblicata, di norma, su "Il Sole 24 Ore" e altre fonti di informazione finanziaria quali ad es. Reuters e Bloomberg.	
Se occorre liquidare gli interessi in data anteriore alla pubblicazione dell'indice indicato, il tasso è determinato applicando la media del mese precedente. In mancanza di rilevazione dell'Euribor da parte del Comitato di Gestione dell'Euribor, sarà utilizzato quale indice di riferimento il Tasso BCE (Tasso sulle operazioni di rifinanziamento principale della Banca Centrale Europea), di norma pubblicato su "Il Sole 24Ore". Nei periodi in cui la media dell'Euribor o dell'indice sostitutivo dovesse assumere valori negativi, il tasso applicato sarà pari alla sola maggiorazione prevista.	

Il **Tasso Effettivo Globale Medio** (TEGM), previsto dall'art. 2 della legge sull'usura (l.n. 108/1996), relativo alle operazioni di apertura di credito in conto corrente, può essere consultato in filiale e sul sito www.unicredit.it.

ALTRE CONDIZIONI APERTURA DI CREDITO	
Commissione per la messa a disposizione di fondi	0,50 %
Commissione omnicomprensiva sulle somme disponibili per elasticità di cassa e anticipi vari, calcolata trimestralmente in proporzione all'importo tempo per tempo accordato	
Il conteggio e la liquidazione degli interessi avvengono secondo quanto previsto dall'art. 120 del D.Lgs n. 385 dell'1/9/1993 e dal Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze n. 343 del 3/8/2016.	
Tasso di mora applicato sugli interessi debitori esigibili e non pagati	21,45 %
Calendario per il calcolo interessi	anno civile
TASSI SCONFINAMENTI EXTRA FIDO	
Tasso debitore annuo nominale sulle somme utilizzate	13,75000 %
Per il calcolo degli interessi si fa riferimento a	anno civile

ALTRE CONDIZIONI ECONOMICHE

Spese produzione ed invio comunicazioni di variazione contrattuale	euro 0,00
Spese di invio per ogni documento di sintesi inviato ai soggetti finanziati e ai garanti:	
- in formato cartaceo	euro 0,60
- on line (disponibile ove risultino attive funzionalità Documenti on Line)	gratuito
Spese produzione e invio documenti o comunicazioni (oltre alle spese postali di spedizione a mezzo raccomandata ove previsto dalla normativa)	euro 0,34
Per tutte le condizioni economiche relative al conto corrente di corrispondenza si rinvia all'apposito foglio informativo.	

ULTIME RILEVAZIONI DELL'INDICE DI RIFERIMENTO (tasso variabile)

Data	Media mensile Euribor360 a 1 mese	Media mensile Euribor360 a 3 mesi
25.03.2019	-0,368	-0,310
02.01.2019	-0,362	-0,310
01.11.2018	-0,368	-0,318

RECESSO, PORTABILITA' E RECLAMI

Recesso

Il Cliente può recedere in qualsiasi momento dall'apertura di credito, ancorché concessa a tempo determinato, con effetto di chiusura dell'operazione mediante il pagamento di quanto dovuto.

In relazione al fatto che il cliente riveste la qualità di consumatore ai sensi dell'art. 3 del Decreto Legislativo n. 206/2005, la Banca ha la facoltà di:

- recedere dall'apertura di credito a tempo indeterminato, di ridurla, di sospenderla con effetto immediato al ricorrere di un giustificato motivo (si indica a mero titolo esemplificativo: l'essersi verificati eventi che incidano negativamente sulla situazione patrimoniale, finanziaria ed economica del Cliente ovvero che influiscano sul rischio della Banca; l'aver il Cliente rilasciato alla Banca dichiarazioni non rispondenti al vero o l'aver taciuto o dissimulati fatti o informazioni che, se conosciuti avrebbero indotto la Banca a non stipulare il contratto o a stipularlo a condizioni diverse; l'essersi verificati fatti che pregiudicano il rapporto fiduciario tra Banca e Cliente) dando al Cliente comunicazione scritta ed un termine per il pagamento non inferiore ad un giorno. In ogni altro caso, la Banca potrà recedere dall'apertura di credito, ridurla, sospenderla con un preavviso di 3 giorni, dando al Cliente comunicazione scritta ed un termine per il pagamento di 7 giorni;
- recedere dall' apertura a tempo determinato, ridurla o sospenderla con effetto immediato al ricorrere di una giusta causa, dando comunicazione scritta al Cliente ed un termine per il pagamento non inferiore ad 1 giorno.

Eccettuato il caso di recesso senza giustificato motivo da apertura di credito accordata ad un cliente che riveste la qualità di "consumatore", il recesso ha l'effetto di sospendere immediatamente l'utilizzo del credito concesso

In ogni caso, il recesso dal contratto non comporta penalità o spese per il cliente.

Portabilità del finanziamento

Nel caso in cui, per estinguere l'apertura di credito, ottenga un nuovo finanziamento da un'altra Banca/intermediario il cliente non deve sostenere, neanche indirettamente, alcun costo (ad esempio commissioni, spese, oneri o penali). Il nuovo contratto mantiene i diritti e le garanzie del vecchio.

Reclami - Definizione stragiudiziale delle controversie

Nel caso in cui sorga una controversia tra il Cliente e la Banca relativa all'interpretazione ed applicazione del presente contratto il Cliente può presentare un reclamo alla Banca, anche per lettera raccomandata a.r. o per via telematica a **UniCredit S.p.A Customer Satisfaction Italy - Gestione Reclami** - Via Del Lavoro, 42 - 40127 Bologna - Email: Reclami@unicredit.eu - Tel.+39 051.6407285 - Fax +39 051.6407229 - Indirizzo PEC:Reclami@PEC.Unicredit.EU.

La Banca deve rispondere entro 30 giorni dal ricevimento.

Se il Cliente non è soddisfatto o non ha ricevuto risposta entro il termine di 30 giorni può rivolgersi all'Arbitro Bancario Finanziario (ABF). Per sapere come rivolgersi all'Arbitro e l'ambito della sua competenza si può consultare il sito www.arbitrobancariofinanziario.it, chiedere presso le Filiali della Banca d'Italia, oppure chiedere alla Banca. La decisione dell'Arbitro non pregiudica la possibilità per il Cliente di ricorrere all'autorità giudiziaria ordinaria, fermo quanto indicato al comma successivo.

Prima di fare ricorso all'autorità giudiziaria la Banca e/o il Cliente devono esperire il procedimento di mediazione, quale condizione di procedibilità, ricorrendo, ai sensi dell'art. 5 comma 1bis Decreto Legislativo 4 marzo 2010 n. 28:

- all'Organismo di Conciliazione Bancaria costituito dal Conciliatore BancarioFinanziario - Associazione per la soluzione delle controversie bancarie, finanziarie e societarie - ADR (www.conciliatorebancario.it , dove è consultabile anche il relativo Regolamento) oppure
- ad uno degli altri organismi di mediazione, specializzati in materia bancaria e finanziaria, iscritti nell'apposito registro tenuto dal Ministero della Giustizia oppure
- all'Arbitro Bancario Finanziario.

In caso di variazione di tale normativa si applicheranno le disposizioni all'epoca vigenti.

LEGENDA

Commissione onnicomprensiva	Commissione calcolata in maniera proporzionale rispetto alla somma messa a disposizione del cliente e alla durata dell'affidamento. Il suo ammontare non può eccedere lo 0,5% per trimestre, della somma messa a disposizione del cliente.
Compensazione	Rappresenta l'estinzione, tra due soggetti, di due debiti reciproci; è <u>legale</u> quando si tratta di debiti in denaro, entrambi determinati nel loro ammontare (liquidità) ed esigibili, mentre è <u>volontaria</u> quando le parti concordano di procedere all'estinzione dei debiti reciproci anche se non ricorrono le menzionate

	condizioni.
Euribor	<p>E' l'acronimo di Euro Interbank Offered Rate, traducibile come "tasso interbancario di offerta in euro", ed è un indice di riferimento rilevato quotidianamente - sotto la supervisione del Comitato di Gestione dell'Euribor (Euribor Panel Steering Committee) - da EMMI - European Money Markets Institute (o da altro soggetto che verrà nominato in sostituzione dello stesso). EMMI ha sede in Belgio ed è l'amministratore dell'indice di riferimento "Euribor".</p> <p>Per una miglior descrizione dell'Euribor o altre informazioni in merito al medesimo indice, è possibile fare riferimento al sito internet di EMMI - European Money Markets Institute (www.emmi-benchmarks.eu).</p> <p>Nel caso di modifica della formula e/o metodologia (matematica o di altro tipo) utilizzata per la rilevazione dell'Euribor secondo le modalità in essere alla data di conclusione del contratto, verrà utilizzato l'Euribor secondo la formula e/o metodologia tempo per tempo vigente, così come verrà definita nel rispetto di quanto previsto dal Regolamento Europeo 2016/1011 e successive modificazioni e/o integrazioni.</p> <p>In mancanza di rilevazione temporanea verrà utilizzato l'ultimo valore conosciuto dell'Euribor, in caso mancanza di rilevazione definitiva dell'Euribor sarà utilizzato l'indice di riferimento di mercato che, nel rispetto del già citato Regolamento UE 2016/1011, verrà individuato per sostituire l'Euribor.</p>
Giustificato motivo	Evento estraneo alla volontà della Banca che pregiudica il rapporto fiduciario tra Banca e Cliente o che comporta per la Banca la necessità di modificare determinate clausole contrattuali
Interessi di mora	Tasso di interesse a carico del cliente in caso di inadempimento o di ritardo nell'adempimento alle proprie obbligazioni
Recesso	Atto con il quale una delle parti di un rapporto contrattuale esercita la facoltà di sciogliere il rapporto stesso.
Tasso di interesse nominale annuo (tasso debitore)	Tasso di interesse a carico del cliente per l'utilizzo del fido
Tasso Effettivo Globale Medio (TEGM)	Tasso di interesse pubblicato ogni tre mesi dal Ministero dell'economia e delle finanze come previsto dalla legge sull'usura. Per verificare se un tasso di interesse è usurario e, quindi, vietato, bisogna individuare, tra tutti quelli pubblicati, il tasso soglia dell'operazione e accertare che quanto richiesto dalla banca non sia superiore.